

- Sorveglianza Sanitaria -

Per **Sorveglianza Sanitaria** si intende **l'insieme degli accertamenti sanitari svolti dal Medico Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei Lavoratori**, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Sono sottoposti a Sorveglianza Sanitaria i Lavoratori per i quali nel DVR è indicato un livello di rischio per il quale la normativa vigente (Decreto Legislativo 81/2008) ne prevede l'obbligo.

Ai sensi del D.Lgs. 81/08, la Sorveglianza Sanitaria sia attuata attraverso:

- **visita medica preventiva** intesa a contrastare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il Lavoratore è destinato;
- **visita medica periodica** per controllare nel tempo lo stato di salute dei Lavoratori esposti al rischio;
- **visita medica in occasione del cambio della mansione** (con modifica dei rischi per la salute);
- **visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro** nei casi previsti dalla normativa vigente;
- **visita medica precedente alla ripresa del lavoro**, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi;
- **visita medica su richiesta del Lavoratore**, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta.

Sempre in collaborazione con i Consulenti di Gruppo CS e tramite la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, vengono effettuati **esami specialistici in funzione delle mansioni e alle attività svolte dai Lavoratori**. Gli esami specialistici, effettuati dal Medico Competente sia in Azienda che in strutture convenzionate, possono comprendere audiometria, spirometria, visiotest, droga test, CDT, ecc.

La Sorveglianza Sanitaria è finalizzata all'espressione dei **giudizi di idoneità** alla mansione specifica (art. 41, comma 6, D.Lgs. 81/08), che vanno obbligatoriamente comunicati per iscritto al Datore di Lavoro e al Lavoratore stesso.

I giudizi possono essere di:

- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- non idoneità temporanea;
- non idoneità permanente.

Il **Medico Competente**, in collaborazione con Gruppo CS e i suoi Consulenti, redige il **Protocollo di Sorveglianza Sanitaria**, che è l'insieme degli esami e delle procedure mediche ritenute idonee a valutare lo stato di salute del Lavoratore in funzione dei rischi specifici individuati nel DVR.

La collaborazione si estende anche per quanto concerne la **partecipazione alla riunione periodica annuale** (art. 35 D.Lgs. 81/08) e per la **trasmissione ai servizi competenti per territorio dei dati aggregati sanitari e di rischio dei Lavoratori** sottoposti a Sorveglianza Sanitaria (art. 40 D.Lgs. 81/2008, Allegato 3B).